

Rigore dei giudici di legittimità sulla punibilità di chi fa transitare sul conto denaro altrui

Dare il c/c a disposizione è reato

È riciclaggio ed è escluso il concorso in frode informatica

Pagina a cura

DI STEFANO LOCONTE E
GIULIA MARIA MENTASTI

Riciclaggio senza sconti: è quanto emerge dalla sentenza della Cassazione n. 29346/2023, con cui la seconda sezione penale ha affermato che integra il delitto di riciclaggio la condotta di chi metta a disposizione il proprio conto corrente per ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del denaro, da altri precedentemente ricavato quale profitto conseguito da reato, consentendone il trasferimento tramite bonifici bancari. In particolare, la Suprema corte ha ritenuto configurato il riciclaggio in quanto vi era da escludersi il concorso nel reato presupposto, essendo la condotta dell'imputato stata realizzata in un momento successivo alla consumazione della frode informatica e al conseguimento del profitto.

Il caso. Gli imputati avevano patteggiato per il reato loro ascritto di riciclaggio di cui all'art. 648-bis c.p.. Tuttavia, ricorrendo per Cassazione, contestavano l'errata qualificazione giuridica del fatto, ad avviso della difesa integrante la frode fiscale di cui all'art. 640-ter c.p..

I ricorrenti evidenziavano che la condotta ascritta agli imputati era consistita nell'aver messo a disposizione il proprio corrente per farvi confluire il denaro proveniente dalle truffe perpetrate con il sistema del cosiddetto "man in the middle", ovvero quel particolare attacco informatico in cui qualcuno segretamente ritrasmette o altera una comunicazione tra due parti che credono di comunicare direttamente tra di loro, tecnica utilizzata soprattutto per deviare transazioni di denaro da un conto corrente a un altro. Secondo i ricorrenti tale condotta integrava un elemento costitutivo della frode informatica, in quanto aveva consentito di perseguire l'ingiusto profitto.

I reati in esame. I reati interessati dalla questione in esame sono dunque la frode informatica di cui all'art. 640-ter c.p. e il reato di riciclaggio di cui all'art. 648-bis c.p..

Il primo punisce chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un

Riciclaggio e frode informatica	
Art. 640-ter c.p.	Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o a esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 euro a 1.032 euro
Art. 648-bis c.p.	Fuori dei casi di concorso nel reato chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto ovvero compie in relazione a essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000
La massima della Cassazione	Come affermato da Cass. pen. n. 29346/2023, integra il delitto di riciclaggio la condotta di chi: senza aver concorso nel delitto presupposto metta a disposizione il proprio conto corrente per ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del denaro da altri precedentemente ricavato quale profitto conseguito del reato di frode informatica consentendone il trasferimento tramite bonifici bancari

sistema informatico o telematico o a esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno. La pena è della reclusione da 6 mesi a 3 anni e della multa da 51 euro a 1.032 euro.

L'art. 648-bis c.p., così come da ultimo modificato dal dlgs 195/2021, sanziona invece al comma 1 le condotte di chi sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione a essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

La fattispecie attualmente vigente considera la "sostituzione", il "trasferimento", nonché la generica e onnicomprensiva formula "altre operazioni", come forme equivalenti e/o alternative di condotte penalmente rilevanti, a condizione che siano atte a "ostacolare l'identificazione della provenienza" da reato del denaro, dei beni o delle altre utilità. La pena è molto più severa, prevedendo la reclusione da quattro a dodici anni e la multa da 5 mila euro a 25 mila euro.

Riciclaggio e clausola di riserva. Quanto alla clausola di riserva posta a incipit della norma "fuori dei casi di concorso nel reato", essa esclude la punibilità a titolo di riciclaggio di chi abbia commesso o concorso a commettere il reato presupposto da cui provengono il denaro,

i beni o le altre utilità. Tale previsione costituisce una deroga al concorso di reati e trova la sua ragion d'essere nella originaria valutazione del legislatore di ritenere sufficiente punire l'autore per aver commesso il delitto presupposto. Il motivo dell'utilizzo della clausola di riserva in altre parole trova fondamento nell'idea che la pena del reato presupposto racchiudesse già in sé la punizione per la condotta di "ripulitura" in capo al soggetto agente; ovvero che il riciclaggio si ponesse come naturale prosecuzione dell'originaria condotta criminosa, la quale ne avrebbe assorbito per intero il disvalore, rendendo la successiva condotta riciclatoria una mera attività penalmente irrilevante.

L'autoriciclaggio. Tale concezione è stata poi superata con l'introduzione del reato di autoriciclaggio di cui all'art. 648-ter.1 c.p., per l'integrazione del quale, tuttavia, il legislatore richiede la sussistenza di alcuni elementi in più. In particolare, la norma sull'autoriciclaggio punisce quelle attività di impiego, sostituzione o trasferimento di beni o altre utilità attuate dallo stesso autore del reato presupposto che abbiano la caratteristica specifica di essere idonee a "ostacolare concretamente l'identificazione della loro

provenienza delittuosa", richiedendo pertanto che la condotta sia caratterizzata da una particolare capacità dissimulativa, in grado di dimostrare che l'autore del reato presupposto abbia ef-

Integra il delitto di riciclaggio la condotta di chi mette a disposizione il proprio conto corrente per ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del denaro, da altri precedentemente ricavato quale profitto conseguito da reato, consentendone il trasferimento tramite bonifici

fettivamente voluto effettuare un impiego finalizzato a occultare l'origine illecita del denaro o dei beni oggetto del profitto, e non semplicemente godere del profitto. Al contempo l'art. 648-ter.1 c.p. al comma 5 esclude espressamente la punibilità delle condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale. Inoltre, la cornice sanzionatoria è dimezzata rispetto al reato di riciclaggio.

La condotta concreta incriminata. Tornando alla vicenda in esame, la Cassazione ha evidenziato come al fine di risolvere la questione della qualificazione giuridica occorresse guardare al

fatto, così come descritto nell'imputazione e cristallizzato nel giudizio, con particolare riguardo alle modalità della condotta, non contestate dai ricorrenti. Ebbene, dalle imputazioni emergeva che l'autore della frode informatica avesse già conseguito il profitto, con la percezione fraudolenta delle somme di denaro corrisposte dalle vittime di quel reato. La Suprema corte ha così rimarcato come la percezione delle somme per effetto della frode segnasse il momento perfezionativo del reato, con il conseguimento dell'ingiusto profitto. Tale dato è valso a risaltare come le somme di denaro fossero state trasferite sui conti correnti dei ricorrenti quando il reato presupposto si era ormai perfezionato, in via autonoma e senza il contributo dei titolari dei conti correnti costituenti i recipienti delle somme di denaro provento di delitto.

La decisione della Suprema corte. Diversamente da quanto sostenuto dai ricorrenti, dunque, gli autori dei delitti presupposti avevano autonomamente conseguito il profitto del loro reato, così che la successiva operazione di immissione del denaro sui conti correnti degli imputati era una condotta oggettivamente ulteriore e successiva, idonea a configurare il reato di riciclaggio, mancando il concorso alla realizzazione del reato presupposto, così come impone, in generale, la clausola di riserva prevista dall'art. 648 bis c.p.. La loro condotta si collocava, invece, in un momento successivo, quando era sorta l'esigenza di "ripulire" il denaro proveniente dal delitto di frode informatica, ostacolando l'identificazione della provenienza delittuosa del medesimo; con una condotta, dunque, esattamente inquadabile in una delle tipiche ipotesi previste dall'art. 648 bis c.p.. La Cassazione ha dunque affermato che integra il delitto di riciclaggio la condotta di chi, senza aver concorso nel delitto presupposto, metta a disposizione il proprio conto corrente per ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del denaro, da altri precedentemente ricavato quale profitto conseguito del reato di frode informatica, consentendone il trasferimento tramite bonifici bancari. Da ciò la manifesta infondatezza dei ricorsi.